



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CON PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE

"Dante Alighieri"

Scuola dell'Infanzia "Perriera" - "Sant'Agostino" - "Isabella" - Agazzi"
Scuola Primaria "Dante Alighieri" - "Sant'Agostino" - "San Francesco" - "San Giovanni Bosco"
Scuola Secondaria I Grado "I. Scaturro"

Via A. Modigliani, 43 - 92019 Sciacca - Tel 092521061 - 092521476 - C.M.: AGIC84400N - C.F.: 92005150849 - C.U.: UF96N2
agic84400n@istruzione.it - agic84400n@pec.istruzione.it - www.icdantealighierisciacca.edu.it



Prot.n.vedi segnatura

I.C.S. "Dante Alighieri"- Sciacca
Prot. 0013655 del 12/09/2025
V (Uscita)

Sciaccalì,vedisegnatura

Cir. n.17_/Ist.

AgliAlunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al D.S.G.A.
Al Personale A.T.A.
Al Sito Web

Oggetto: Direttiva sulla vigilanza sugli alunni. Responsabilità e obblighi del personale docente e ATA – a.s. 2025/26.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art.2048 del Codice Civile secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
VISTO l'art.25 del D.Lgs 165/01;
VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 29/11/2007;
VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;
RICHIAMATE le norme citate nel successivo "Quadro Normativo" della presente Direttiva;

EMANA

la seguente direttiva, per tutto il personale dell'Istituto Comprensivo, sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza sugli alunni:

PREMESSA: QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a sé stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della “responsabilità solidale” fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell’articolo 28 della Costituzione che testualmente così recita: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici”.

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l’Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l’Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l’Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell’evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave. Infatti, la cosiddetta *culpa in vigilando* dei dipendenti è disciplinata dall’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell’art. 574 del Testo Unico sull’Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un’ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso (“provaliberatoria”) è a carico dell’Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell’evento fornita dall’istituzione scolastica. La durata dell’obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all’interno della scuola e delle sue pertinenze, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L’obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l’allievo, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nei viaggi di istruzione grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012).

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all’età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l’obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le visite guidate e le uscite didattiche al di fuori dell’edificio scolastico. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il “preposto” è “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

La responsabilità dei docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). [...] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (2048). L’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della *culpa in vigilando*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante.

Anche sul personale A.T.A. ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell’area A (collaboratori scolastici) “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi

immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni [...]". Il profilo dell'Area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza. Tuttavia, il compito degli assistenti tecnici di garantire "l'efficienza e la funzionalità" dei laboratori e il "supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche" implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

➤ VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Come stabilito dal C.C.N.L. comparto scuola, fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi:

1. All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti in servizio alla prima ora dovranno trovarsi in classe 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni. Tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
2. I docenti devono vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, pertanto, i docenti si faranno trovare dagli stessi nelle aree di accoglienza assegnate alle classi negli atri interni o esterni delle Scuole e li assisteranno all'uscita.
3. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
4. Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.
5. Durante le ore di lezione è consentito fare uscire dalla classe, per comprovati motivi, 1 alunno alla volta. In casi eccezionali è consentito fare uscire più di un alunno per volta, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
6. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL).
7. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.
8. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
9. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.
10. Durante il cambio orario, le classi a pianisono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.
11. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente e con la massima tempestività al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I docenti sono

tenuti a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione. È assolutamente vietato lasciare la classe senza sorveglianza. Per assicurare la continuità nella vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnanti.

12. Durante il cambio orario gli studenti devono rimanere in classe. Gli alunni devono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.
13. L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso agli uffici, ai responsabili di plesso.

➤ VIGILANZA DURANTE GLI INTERVALLI PER LA RICREAZIONE

1. Durante l'intervallo i docenti impegnati nelle classi esercitano la vigilanza e sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni, con particolare attenzione al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola e del divieto di uscita dal perimetro dell'edificio e dalle pertinenze esterne.
2. Nel caso in cui l'intervallo/ricreazione si svolga nel corridoio, nei cortili, negli spazi esterni presenti nei vari plessi, la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti in servizio nella frazione oraria in cui ricade l'intervallo/ricreazione. Per prevenire possibili incidenti ed evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero la dislocazione deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione. Devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture e agli arredi.
3. Nella Scuola Secondaria di primo Grado "I. Scaturro", in particolare la ricreazione viene effettuata per classi parallele in due turni:
 - Classi prime: dalle ore 10.45 alle ore 10.55 nell'Atrio interno della Scuola in via Santa Caterina;
 - Classi seconde: dalle ore 10.45 alle ore 10.55 nel Cortile Chiodi della Scuola;
 - Classi terze: dalle ore 10.45 alle ore 10.55 nell'Atrio interno della Scuola in via Santa Caterina.

➤ VIGILANZA DURANTE IL SERVIZIO MENSA

1. Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti.
2. Le classi, durante la refezione scolastica, sono gestite dai rispettivi insegnanti.
3. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale e, durante il pranzo, controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti, con la possibilità di consumare dei pasti assieme ai bambini nell'ottica della promozione di un clima favorevole e socievole.

➤ VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI DALL'AULA ALLA PALESTRA – CORTILI - LABORATORI

1. Gli alunni che si recano in palestra o nei cortili esterni dedicati all'attività motoria, nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali o spazi.
2. La sorveglianza nelle ore di attività motoria è affidata all'insegnante di scienze motorie. Particolare attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva e verrà segnalato qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.
3. Il docente di attività motoria è tenuto a vigilare sul corretto abbigliamento/equipaggiamento degli alunni per lo svolgimento delle attività al fine di prevenire situazioni di pericolo o infortunio.

➤ VIGILANZA SUGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/82)

1. In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, che non aderiscono all'azione, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori

➤ SOMMINISTRAZIONE FARMACI

1. La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale a fronte di una certificazione medica (si rinvia al protocollo di somministrazione dei farmaci).
2. Senza attivazione del protocollo dei farmaci è fatto tassativo divieto alle famiglie di introdurre farmaci a Scuola e ai docenti di accettarli per la somministrazione.

➤ VIGILANZA SU I MINORI "BISOGNOSI DI SOCCORSO"

1. La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dall'operatore addetto all'assistenza, dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
2. Il collaboratore scolastico presta aiuto materiale agli alunni in situazione di diversa abilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici.

➤ VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE (viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite guidate, manifestazioni, eventi, altro)

1. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione ecc. dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.
2. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del Dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.
3. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.
4. L'obbligo di vigilanza vige per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si ricorda quanto summenzionato nel quadro

normativo: sui docenti accompagnatori degli alunni nei viaggi di istruzione grava un obbligo di diligenza preventivo che impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni.

5. Spetta agli insegnanti, durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene a regole semplici di educazione stradale.
6. I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dagli organi collegiali e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

➤ VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

1. Al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli studenti nei rispettivi piani di servizio. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca.
2. Nel caso in cui nessun genitore o persona con dovuta delega, si presenti a ritirare l'alunno, gli insegnanti comunicheranno ai collaboratori il numero di telefono dei familiari e, nell'impossibilità di reperire i contatti, l'alunno verrà ritenuto in evidente stato di abbandono, quindi si contatteranno gli uffici della presidenza per avviare le tempestive procedure con gli organi competenti (polizia municipale o carabinieri). La presente disposizione di servizio non si applica agli alunni della Scuola Secondaria di primo Grado autorizzati all'uscita autonoma.
3. I bambini delle classi che utilizzano il servizio di scuolabus, verranno affidati al personale che garantisce il servizio comunale. La presente disposizione di servizio non si applica agli alunni della Scuola Secondaria di primo Grado autorizzati all'uscita autonoma.
4. In caso in cui un alunno debba uscire anticipatamente dall'edificio scolastico, per motivi di salute o motivi familiari debitamente esplicitati, quando il genitore si presenterà alla porta d'ingresso, il collaboratore presente farà compilare la richiesta di uscita nell'apposito modello/registro predisposto, avviserà il collega del piano che provvederà a far scendere l'alunno, senza lasciare la sua postazione.

VIGILANZA E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

1. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza o il responsabile di plesso al termine dell'ora di lezione. In nessun caso è consentito allontanare momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché non favoriscono né ridurre la responsabilità rispetto alla vigilanza.
2. Si ricorda che dall'anno scolastico 2024/25 vige il divieto, introdotto dalla circolare ministeriale n. 5274 dell'11/07/2024, di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento o veroper documentate e oggettive condizioni personali. Si evidenzia, inoltre, che l'uso del

telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione al Regolamento d'Istituto, come già stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti del 1998 e dalla circolare ministeriale n. 30 del 2007 confermata dalla Circolare MIM del 20/12/2022, e **può costituire reato per violazione della privacy ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato**. Alla luce dellarecentecircolareministerialeed in considerazione dellaprecedentenormativain merito, si fa divieto agli alunni di introdurre a scuola i telefonini, se non espressamente autorizzati. Si chiede la cortese collaborazione delle famiglie nel fare osservare e nell'osservare questa disposizione.

3. Qualora gli studenti dovessero essere trovati in possesso di telefonini, dovranno essere invitati dal docente della classe a consegnarlo. Il telefonino sarà tenuto spento e riposto in una cassetta per tutta la durata delle lezioni. L'Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità circa furti e/o danneggiamenti che il telefonino dovesse subire in ambiente scolastico, perché dimenticato dal legittimo proprietario o sottratto indebitamente da terzi.
4. Qualora gli studenti usino impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti provvederanno al ritiro con annotazione sul registro di classe e a comunicare quanto è avvenuto alle famiglie, affinché controllino che il proprio/a figlio/a non porti più a scuola il cellulare, e al Dirigente Scolastico per eventuali altri provvedimenti disciplinari. I cellulari ritirati agli studenti verranno consegnati dai docenti nell'Ufficio dei Collaboratori del Dirigente Scolastico. I cellulari ritirati agli studenti verranno riconsegnati solo ai genitori degli stessi.
5. Si ricorda inoltre che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente (Cir. N. 362 del 25.8.1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire agli studenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.
6. **Il divieto di utilizzare telefoni cellulari opera nei confronti del personale docente, ATA e dei collaboratori scolastici in servizio durante le ore di lezione nei luoghi ad esse destinati, comprese le pertinenze frequentate dagli alunni quali atri e corridoi.**

VIGILANZA NEI LABORATORI DIDATTICI

1. I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.
2. La figura del "preposto" (cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione, e dal tecnico di laboratorio.
3. Gli assistenti tecnici e, in loro assenza, i docenti devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e gli eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento.

➤ VIGILANZA ALLA PORTA INGRESSO E CORRIDOI

1. I collaboratori scolastici collaboreranno alla vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
2. I collaboratori scolastici addetti alla porta devono provvedere a chiudere gli accessi degli edifici scolastici all'orario di inizio delle attività didattiche. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta. Gli alunni che giungeranno a scuola in ritardo dovranno

giustificare il ritardo al Dirigente o ai collaboratori del D.S. o ai responsabili di plesso. I collaboratori scolastici e i docenti sono comunque tenuti ad avvisare la direzione di eventuali e ripetuti ritardi.

3. Ai genitori e a persone non appartenenti all'istituzione scolastica non è consentito accedere all'interno dell'edificio scolastico, fatte salve eventuali autorizzazioni o particolari esigenze. I collaboratori scolastici segnaleranno al Dirigente, o suoi collaboratori, situazioni di mancato rispetto di tali disposizioni.
4. La sorveglianza dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale A.T.A..
5. I collaboratori scolastici, in base alle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale A.T.A., sono responsabili dell'aerazione dei corridoi e dei servizi igienici e vigileranno sulle finestre aperte che prospettano direttamente sulle vie cittadine e che rimangono ad altezza d'uomo.
6. Nei corridoi e nei bagni, ogni 50 minuti deve essere previsto un turno di aereazione di 10 minuti ed il collaboratore scolastico deve vigilare durante l'apertura delle finestre per evitare che persone si introducano a scuola o che vengano introdotte cose nei locali scolastici. La massima attenzione è richiesta nel presidio delle finestre ad altezza d'uomo che prospettano direttamente sulle vie cittadine o negli atri esterni aperti al transito dell'utenza.
7. I collaboratori scolastici sono tenuti a rimuovere dai davanzali delle finestre che prospettano direttamente sulle vie cittadine o negli atri esterni aperti al transito dell'utenza eventuali rifiuti ivi depositati, dandone immediata comunicazione alla dirigenza o ai referenti di plesso.

➤ ALTRICOMPITIDIVIGILANZAASSEGNATIALPERSONALE ATA

1. I collaboratori scolastici e gli aiutanti tecnici dei laboratori dovranno:

- essere facilmente reperibili a parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni (ciascuno per la propria competenza), in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti,...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.
- I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al Direttore S.G.A. e/o al Dirigente Scolastico.
- È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

- I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente, nell'ordine, al Vicepreside, ai Collaboratori del Dirigente Scolastico e, successivamente, al Dirigente Scolastico qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
- rimanere costantemente nel piano o porzione di esso a loro affidato per controllare i movimenti degli alunni.

➤ ADEMPIMENTI PER INFORTUNI DEGLI ALUNNI

Si ricorda che tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso che devono intervenire con immediatezza. Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio o incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso:

1. avvertire i familiari, ricordando loro che in caso di ricorso al Pronto Soccorso (preferibile, soprattutto in caso di danno evidente) o a un medico di fiducia, il referto o certificato medico, devono poi essere consegnati, con tempestività, all'ufficio di segreteria di questa scuola, per i necessari adempimenti amministrativi e assicurativi.
2. qualora i familiari siano irraggiungibili o dubitosa l'evidenza dell'infortunio necessiti di intervento o, anche solo, accertamento medico, contattare immediatamente il servizio di emergenza medica (numero telefonico 118); nel caso di trasferimento dell'alunno al pronto soccorso il docente accompagnerà lo stesso.
3. compilare, nelle ore appena successive all'evento e comunque il più presto possibile, quindi inoltrare in segreteria dettagliata e sottoscritta, denuncia di infortunio (per la compilazione rivolgersi come d'uso all'ufficio di segreteria) – la denuncia di infortunio deve essere presentata con le medesime modalità anche nel caso di infortuni del personale. Si chiede che, in caso di infortunio o incidente, anche qualora il danno appaia minimale, si proceda con quanto sopra indicato e di tenere sempre informata questa dirigenza riguardo a eventuali sviluppi successivi a infortuni occorsi.

Si confida nella consueta collaborazione nell'esclusivo interesse della comunità educante.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Teresa Guazzelli)

*Firma autografa sostituita a mezza stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*